

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO**

PROT. n° EM 2873/4101

Roma, 05 giugno 2012

**OGGETTO:** D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza delle gallerie ferroviarie” – Indicazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione di competenza del C.N.VV.F.

Su specifica richiesta dell'Amministratore Delegato di RFI, con nota allegata sono state formulate, per i profili di competenza, le valutazioni del C.N.VV.F. in merito alle principali questioni discendenti dall'applicazione del D.M. 28 ottobre 2005 ed al procedimento di prevenzione incendi che, ai sensi del D.P.R. 151/2011, si applica alle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri.

La nota allegata, che richiama anche i riferimenti normativi relativi alla pianificazione dell'emergenza, fornisce indicazioni tecniche che le strutture territoriali del Corpo, chiamate a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le tratte ferroviarie di competenza, terranno presenti in via preliminare per rendere uniforme l'attività del Corpo in un ambito che involve tematiche complesse e di rilevante impatto.

Le indicazioni in parola dovranno essere tenute valide fatte salve le eventuali puntualizzazioni, gli aggiornamenti, le nuove metodologie di analisi del rischio e gli ulteriori requisiti di sicurezza che scaturiranno dai lavori della *Commissione Sicurezza* di cui all'art. 8 del richiamato D.M. 28.10.2005.

Le SS.LL. vorranno pertanto attenersi alle istruzioni qui fornite significando che eventuali valutazioni discordanti dovranno essere rappresentate a questo Ufficio per l'approvazione.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO**

PROT. n° EM 2587/4101

Roma, 23 maggio 2012

OGGETTO: D.M. 28 ottobre 2005 "Sicurezza delle gallerie ferroviarie"

Con riferimento a quanto richiesto con nota a margine distinta, si esprimono le seguenti valutazioni in ordine alle questioni poste:

**1) ADOZIONE DELLE PIANIFICAZIONI DI EMERGENZA ESTERNA**

Il Ministero dell'Interno, con nota n. 7004/M/GAB del 27 aprile 2011, ha fornito ai Prefetti le necessarie linee di indirizzo al fine di rendere coordinate ed omogenee le iniziative in materia.

Nella nota si evidenzia *"come la disciplina delle pianificazioni di emergenza trovi il suo specifico riferimento nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2005 concernente la messa in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri"* e che inoltre, per le attività di soccorso *"le Autorità locali competenti devono approntare congiuntamente un piano di emergenza sulla scorta degli scenari ipotizzati che tenga conto delle indicazioni generali e specifiche al fine di definire compiti e responsabilità dei vari enti coinvolti nelle operazioni di soccorso"*.

**2) PIANI DI EMERGENZA E SOCCORSO**

**2.A) Coordinamento operativo**

Dovendo le pianificazioni armonizzarsi con le più ampie e complesse iniziative che si rendessero necessarie qualora l'emergenza richieda l'attivazione del sistema di protezione civile, il coordinamento operativo dovrà essere condotto in conformità alle indicazioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile in attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 (G.U. n. 87 del 13 aprile 2006) che puntualmente riportano le istruzioni riguardanti:

- la comunicazione dell'evento e il flusso informativo;
- l'intervento sul luogo dell'incidente;
- l'assistenza e l'informazione alla popolazione;
- il centro di coordinamento.

**2.B) Aspetti tecnici dell'intervento di soccorso**

Si condivide pienamente l'obiettivo di una standardizzazione delle procedure operative e delle dotazioni riguardanti le squadre di soccorso e si forniscono di seguito le valutazioni del Corpo segnatamente per ciascuno degli aspetti evidenziati nella nota cui si risponde:

- **sistema di radiocomunicazione:** le gallerie RFI sono generalmente dotate di rete GSM-R, come rilevato nel documento. Le apparecchiature telefoniche cellulari di RFI potrebbero far parte della dotazione delle squadre VV.F. preposte all'intervento in galleria, ma - come evidenziato nel documento - sono prive di caratteristiche ATEX e quindi potrebbero essere utilizzate soltanto all'interno delle gallerie in cui non si generano atmosfere potenzialmente esplosive.

Per lo studio delle apparecchiature, è stato istituito un Gruppo di Lavoro di cui fanno parte sia componenti del C.N.VV.F. che di RFI con l'obiettivo di valutare ed eventualmente validare il sistema GSM-R secondo le esigenze operative del Corpo.

Per quanto riguarda le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore ad un chilometro ma non coperte dalla rete GSM-R, sono state svolte anche esercitazioni in merito ed è allo studio un sistema per permettere alle squadre VV.F. di operare con i propri apparati PUMA T3. Una volta realizzato il prototipo, sarà poi necessario replicarlo per tutte le gallerie non dotate di sistema GSM-R.

In ogni caso, qualunque sia il sistema di comunicazione scelto, questo dovrebbe consentire agli operatori VV.F. di comunicare tenendo le mani libere (sistema craniale, laringofono o similare).

- **modalità ed equipaggiamenti per l'accesso nelle gallerie (mezzi ed attrezzature di soccorso):**
  - la disponibilità, all'interno delle gallerie ed entro nicchie distanziate di 500 metri, di mascherine del tipo FFP3 (a norma EN 149:2001) non costituisce idonea misura protettiva per i soccorritori in quanto lo specifico DPI trova utile impiego solo in ambienti aperti ove è ipotizzabile una sufficiente diluizione dei fumi ed un tenore di ossigeno in aria non inferiore al 15-16%;

- la previsione della presenza, entro le nicchie di cui sopra, di un armadio avvolgicavo per impianto luce e forza motrice di emergenza è un accorgimento la cui idoneità sarà compiutamente valutata in relazione alla compatibilità con le attrezzature VV.F.;
- si concorda con la dotazione a ciascun distaccamento VV.F., nel cui territorio ricade l'imbocco di una galleria di lunghezza superiore a 5 Km, di un'APS (autopompa-serbatoio) bimodale e con la realizzazione di un piano a raso per ciascun piazzale d'emergenza;
- per quanto attiene alla soluzione in fase di studio, che prevede la possibilità di percorrere la linea ferrata con un mezzo gommato, saranno congiuntamente valutati gli esiti della sperimentazione. Si deve pregiudizialmente osservare che la soluzione di accesso con mezzo gommato comporta due gravi inconvenienti: la possibilità di danneggiamento dei pneumatici e l'impossibilità pratica di effettuare una retromarcia (salvo l'adozione di uno speciale automezzo "bifronte");
- i soccorritori dovranno essere equipaggiati con autorespiratori ad elevata autonomia (autoprotettori ad ossigeno a ciclo chiuso o autoprotettori con bombole d'aria di grande capacità in materiale composito).
- **procedure di accesso nelle gallerie (modalità per la messa a terra della linea di contatto):** la proposta di demandare alle squadre VV.F. le operazioni di messa a terra della linea di contatto tramite l'utilizzo di un dispositivo portatile di cortocircuito (il c.d. *fioretto*) non appare di sicura praticabilità a motivo della turnazione delle squadre di soccorso e della mobilità del personale VV.F. che non garantirebbe la presenza di unità debitamente formate nell'ambito della squadra di primo intervento. In attesa che venga realizzato il previsto sistema di manovra dei sezionatori di terra tramite pulsante posizionato in quadro d'interfaccia collocato all'imbocco, si dovranno concordare procedure che assicurino certezza e tempestività nell'operazione di messa a terra della linea di contatto.

### 3) ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI IN APPLICAZIONE DEL DPR 151/2011

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, nell'aggiornare l'elenco delle attività soggette al controllo, ha introdotto, nell'allegato I, altre attività non ricomprese nel precedente elenco: tra queste si annoverano le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri.

Per le suddette attività, se esistenti alla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2011, l'articolo 11, comma 4, prevede l'obbligo di espletare i prescritti adempimenti amministrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (7 ottobre 2011).

Al riguardo, occorre sottolineare che alcune di tali attività sono disciplinate da specifiche norme tecniche che stabiliscono anche le misure di sicurezza antincendi da realizzarsi nei tempi ivi indicati.

Per le gallerie ferroviarie esistenti, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 28 maggio 2005, i termini per gli adempimenti di adeguamento sono stabiliti dall'art. 11 (*Gallerie in esercizio*).

Sul punto, al fine di evitare ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione del DPR n. 151/2011, si chiarisce che il termine di un anno previsto all'articolo 11, comma 4, per espletare i prescritti adempimenti a carico delle sopra citate attività, è da intendersi riferito alla presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi stabilite nel transitorio dalla specifica norma tecnica, fermi restando i tempi di adeguamento stabiliti dal sopraccitato D.M. 28.5.2005.